



STUDIOMICURACA,
Avvocati, Fiscalisti & Associati
Studio legale / Law Firm

MILANO
ROMA
BOLOGNA

MILANO
BOLOGNA
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

ROMA
D. Sgro

EUROPA

LA CLASS ACTION IN EUROPA

di

Avv. Francesco Misuraca

www.smaf-legal.com

Le azioni di gruppo guadagnano sempre maggiore popolarità in tutta Europa. La direttiva n. 98/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19-5-98 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori in UE stabilisce che enti legittimati quali ad esempio associazioni dei consumatori o autorità pubbliche indipendenti, sono autorizzate ad agire in giudizio per conto di un gruppo di persone danneggiate dalla condotta del convenuto.

Esistono poi differenze tra gli Stati Europei nel dotarsi di una legislazione ad *hoc*. Come sappiamo, per quanto riguarda l'Italia, una norma di questo tipo era già stata introdotta con la legge 281/98. Leggi analoghe in altri paesi dell'Unione Europea hanno introdotto delle norme riconducibili e assimilabili alla *class action*.

E' avvenuto in Olanda nel 1994, in Portogallo nel 1995, in Inghilterra e Galles nel 2000, in Spagna nel 2001 e in Svezia nel 2002.

Francia

In Francia, nel 1992, sono state introdotte alcune norme specifiche che autorizzano le associazioni dei consumatori, in seguito al ricevimento di un mandato, ad agire in nome di molteplici consumatori che hanno subito un danno avente la medesima origine (*action en representation conjointe* del codice di consumo). I meccanismi di questa legge sono però talmente complessi che essa è sostanzialmente inutilizzata.

Un recente progetto di legge si è ispirato all'introduzione di una variante rispetto ad altre leggi analoghe in altri Stati. Esso prevede che, dopo una prima deliberazione della

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com



MILANO
BOLOGNA
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

ROMA
D. Sgro

Magistratura sulla proponibilità dell'azione collettiva proposta da un'associazione di consumatori, ogni persona interessata possa singolarmente adire l'autorità giudiziaria chiedendo di poter far valere la decisione di principio ottenuta dall'associazione.

Germania

In Germania nel luglio 2005 è stata introdotta una legge specifica relativa alle clausole contrattuali del mercato finanziario che ha aumentato la tutela dei risparmiatori. Questa legge introduce forme di risarcimento per danni subiti dal risparmiatore per inesatte, ingannevoli omesse informazioni o comunicazione sui mercati dei capitali e sul rispetto delle normative relative alle offerte d'acquisto e alla vendita di azioni.

Il riferimento è ai prospetti informativi, ai bilanci di esercizio e a quelli consolidati, alle relazioni sviluppate nelle assemblee e a qualsiasi altra comunicazione che possa avere indotto il risparmiatore ad una infondata attesa di guadagno.

Questa legge prevede l'instaurazione di una legge "pilota" tra quelle promosse, presso la competente Corte d'Appello. La sentenza stabilirà il "principio di diritto", che sarà il riferimento per le altre cause.

Come funziona: il risparmiatore che intende procedere contro l'emittente deve espressamente chiedere l'instaurazione di un "procedimento pilota". Per passare alla fase successiva è necessario che entro 120 giorni siano presentate almeno altre 10 istanze uguali alla prima. In caso positivo, la Corte d'Appello competente sceglie l'attore della "causa pilota". Durante lo svolgimento della "causa pilota" tutti gli altri procedimenti identici sono sospesi e saranno ripresi solo alla conclusione del primo con l'obbligo di uniformarsi alla "sentenza pilota".

La proposta di procedimento pilota può essere promossa anche dall'emittente. La differenza rispetto alle *class action* note è di consentire, fermo restando l'uniformità di comportamento, la verifica delle peculiarità dei singoli casi e quindi di giudizi non tutti identici. La norma consente la riduzione dei costi di giustizia per i risparmiatori e la maggiore rapidità delle cause. La nuova normativa sarà verificata fra 5 anni e, se i risultati risultassero positivi, sarà estesa ad altri comparti. In sostanza si tratta di una sperimentazione in quanto in ogni caso la legge, a meno di un risultato positivo e quindi

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565



della sua conferma ed eventuale estensione, cesserà di essere in vigore il 1 novembre 2010.

Regno Unito

Nel Regno Unito tra gli anni '80 e '90 c'è stato il cosiddetto sistema di "*legal Aid*" che poneva a carico della finanza pubblica i costi dell'azione legale di tipo collettivo. Tale contesto ha incentivato la promozione di una miriade di azioni collettive scarsamente giustificate. Nel 2000 è stato introdotto il *Group Litigation Order* che consiste in un'ordinanza in cui viene regolata la trattazione di cause che presentano questioni comuni o connesse di fatto o di diritto. Nell'ordinanza vengono identificate le questioni che rendono comuni tali cause, viene istituito un registro in cui saranno iscritte le cause procedibili, e viene indicato il Giudice che le tratterà.

Il Giudice può altresì fissare la data entro la quale le cause devono essere iscritte nel registro e disporre che una o più delle cause iscritte varranno come *test claims*. Ordinanze e sentenze relative a una o più questioni comuni, adottati nell'ambito di una causa iscritta al registro, sono vincolanti per le parti di tutte le altre cause già iscritte, o che verranno successivamente iscritte al registro, nella misura stabilita dal Giudice. Non si tratta di una *class action* vera e propria, bensì di un meccanismo flessibile che consente la trattazione congiunta di una pluralità di cause simili: determinate questioni di fatto o diritto comuni a più cause vengono trattate una sola volta, con effetto vincolante per le parti delle varie cause, con evidenti benefici in termini di economia processuale.

Spagna

La legge che risale al 2000 prevede che possano agire in modo collettivo sia le associazioni abilitate che i gruppi di consumatori. L'azione va promossa attraverso i mezzi di comunicazione di massa che consentono di avvisare tutti i consumatori che hanno subito il danno e che intendono ottenere il risarcimento. Dopo l'inizio del procedimento non è ammessa l'individuazione o la costituzione di altri soggetti, ma il cittadino può anche agire separatamente.